



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 dicembre 2008 (09.12)
(fr)**

**Fascicolo interistituzionale:
2006/0006 (COD)**

**16554/08
ADD 1**

**SOC 746
CODEC 1694**

ADDENDUM ALLA NOTA INTRODUTTIVA

del: Segretariato generale

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (Parte prima)/Consiglio EPSCO

n. prop. Com: 14414/08 SOC 612 CODEC 1349

Oggetto: **Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale**

- **Adozione di una posizione comune**

PROGETTI DI DICHIARAZIONE DA ISCRIVERE A VERBALE DEL CONSIGLIO

PROGETTI DI DICHIARAZIONE DA ISCRIVERE A VERBALE DEL CONSIGLIO

I. DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SUL TITOLO II

Il Consiglio ritiene che, qualora debbano essere fornite informazioni nell'ambito del titolo II del progetto di regolamento applicativo, rimane inteso che queste informazioni saranno fornite senza indugio su richiesta dell'istituzione dello Stato membro interessato e non automaticamente.

II. DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SULL'ARTICOLO 16

In relazione all'articolo 16, il Consiglio ritiene che tale disposizione non si applichi nei casi in cui un'attività esercitata in un altro Stato membro sia considerata marginale ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera b).

III. DICHIARAZIONI DELLA DELEGAZIONE SPAGNOLA

1. Articolo 25, paragrafi 6, 7 e 7bis

La Spagna ritiene che l'articolo 25, paragrafi 5, 6 e 7 della posizione comune si riferisca all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 883/2004 e debba essere compreso e interpretato in tal senso. Pertanto, tenendo conto che, secondo la delegazione spagnola, i servizi sanitari pubblici nazionali non rimborsano - salvo casi eccezionali di emergenza vitale - le cure prestate da istituzioni sanitarie private, le amministrazioni di sicurezza sociale spagnola applicheranno il paragrafo 7 e, in questi casi, non potranno fornire tariffe di rimborso nazionali.

Per cure prestate da medici e ospedali dipendenti da istituzioni pubbliche, tenendo conto del fatto che non sussiste la ripartizione delle spese a carico della persona assicurata, le fatture emesse da medici e ospedali pubblici corrispondono all'importo effettivo di cui all'articolo 62 della posizione comune.

2. Articolo 30

La Spagna ritiene che l'articolo 30 del regolamento avrebbe dovuto includere il punto 2 della decisione pronunciata nel procedimento C-50/05, Maija T I Nikula che recita:
"Tuttavia, l'art. 39 CE osta a che venga preso in considerazione l'importo delle pensioni percepite da enti di un altro Stato membro qualora in tale altro Stato membro siano già stati versati contributi sui redditi di lavoro ivi percepiti. Spetta agli interessati provare l'effettività di tali precedenti versamenti previdenziali."

Nell'intento di giungere al consenso e all'unanimità necessari la delegazione spagnola può accettare di non includere nell'articolo 30 un paragrafo specifico che faccia riferimento al punto 2 della suddetta decisione, con la convinzione che, in ogni caso, il contenuto di questa decisione continuerà ad essere applicabile e, pertanto, le istituzioni e i beneficiari potranno chiederne l'attuazione. In tal senso l'amministrazione spagnola si riserva la facoltà di appoggiare le richieste di eventuali beneficiari della decisione in questione. Inoltre, qualora uno Stato membro applichi l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 883/2004 ed effettui di conseguenza trattenute su pensioni e rendite spagnole per finanziare la propria assicurazione malattia, l'amministrazione spagnola si impegna a concludere accordi e stabilire modalità con detto Stato membro per farsi carico e trasferire direttamente gli importi delle trattenute. L'amministrazione spagnola intende così evitare perdite finanziarie a detrimento dei lavoratori migranti titolari di pensioni spagnole e residenti nel territorio di altri Stati membri che prevedono le trattenute su tali pensioni.

IV. DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SULL'ARTICOLO 33

Per quanto riguarda l'articolo 33, il Consiglio ritiene che:

- il documento che la commissione amministrativa dovrà redigere per determinare la legislazione applicabile dovrebbe affermare esplicitamente la necessità di indicazioni in merito al diritto del lavoratore a prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- come per l'articolo 36, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base, i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 33 saranno esaminati congiuntamente.

V. DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE DELEGAZIONI AUSTRIACA, TEDESCA, ITALIANA, DEI PAESI BASSI E SPAGNOLA SUGLI ARTICOLI 45, PARAGRAFO 6, E 46, PARAGRAFI 2 E 3

"Pur riconoscendo l'importanza del fatto che il regolamento di applicazione:

- non limita i diritti di una persona di differire una pensione acquisita sotto la legislazione di uno o più Stati membri (articolo 46, paragrafo 2 della posizione comune) o di ritirare una domanda di pensione non in tutti gli Stati membri interessati (articolo 46, paragrafo 3 della posizione comune) oppure
- non obbliga gli Stati membri ad erogare pensioni retroattive se l'interessato non comunica le informazioni sui periodi maturati nello Stato in questione quando presenta domanda di pensione in altri Stati membri (articolo 45, paragrafo 6 della posizione comune);

l'accordo di Austria, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna a tali disposizioni è subordinato al fatto che ciò non sia d'ostacolo all'applicazione della legislazione o dei principi giuridici nazionali in base ai quali la rinuncia a diritti che possono esser fatti valere non può comportare un onere per le istituzioni che erogano prestazioni di sicurezza sociale o per le istituzioni che erogano un sostegno al reddito o qualsiasi tipo di assistenza sociale."

VI. DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SULL'ARTICOLO 54

Il Consiglio ritiene che occorrerà un ulteriore esame della commissione amministrativa per definire le disposizioni di applicazione pratica, in particolare riguardo agli aspetti tecnici del calcolo delle prestazioni di disoccupazione per i lavoratori autonomi.

VII. DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SULL'ARTICOLO 55, PARAGRAFO 4

L'articolo 55, paragrafo 4, stabilisce che l'istituzione dello Stato membro in cui il disoccupato si è recato per cercare un lavoro debba trasmettere mensilmente, a richiesta, le informazioni pertinenti. Il Consiglio ritiene che non occorre specificare nel testo che le informazioni richieste riguardano tra l'altro la ricerca attiva di occupazione da parte del disoccupato, poiché l'autorità competente nello Stato membro in cui il disoccupato cerca un'occupazione gli riserverà lo stesso trattamento riservato ai disoccupati ai sensi della legislazione nazionale, garantendo così che sia soggetto agli stessi obblighi e alle stesse procedure di controllo. Inoltre, si deve intendere che la mancata trasmissione mensile di informazioni da parte dell'istituzione dello Stato membro nel quale il disoccupato cerca un'occupazione non comporta la sospensione delle prestazioni da parte dello Stato membro competente.

VIII. DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SULL'ARTICOLO 59

Il Consiglio ritiene che, quanto all'articolo 59, si deve intendere che esso contempla i cambiamenti sia della competenza che dell'ordine di priorità tra Stati membri.

IX. DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SULL'ARTICOLO 60

Il Consiglio ritiene che, per quanto concerne l'articolo 60 e in relazione alle regole di priorità di cui all'articolo 68 del regolamento di base, sarebbe opportuno precisare che ai fini dell'applicazione dell'articolo 68 per "i diritti conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma" si intendono i diritti previsti dalla normativa di uno Stato membro la cui legislazione si applica ai sensi del titolo II del regolamento di base in virtù dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma, compresi i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

X. DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SULL'ARTICOLO 64

Riguardo all'articolo 64, il Consiglio ritiene che, per il calcolo del costo medio annuale per persona in ciascuna classe d'età di cui a tale articolo, uno Stato membro può determinare medie aggregate sulla base dei dati statistici di cui dispone dove questi dati sono suddivisi in classi di età più ristrette.

XI. DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SULL'ARTICOLO 70

Riguardo all'articolo 70, il Consiglio ritiene che occorrerà un ulteriore esame della commissione amministrativa in merito ai metodi di rimborso. Si è pertanto convenuto che entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento si procederà a una valutazione dell'articolo per determinare se comporta una ripartizione equa ed equilibrata degli oneri tra Stati membri. Inoltre, il Consiglio ha convenuto che il presente articolo non incide sul contenuto dell'articolo 86 del regolamento di base.

XII. DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SULL'ARTICOLO 72, PARAGRAFO 3

Il Consiglio conviene che l'obbligo di trasferimento senza indugio non dovrebbe applicarsi agli importi modesti allo scopo di evitare costi sproporzionati.